

Consulta. Salva la legge campana per i rifiuti del 2008

Sui siti decide la Provincia

Marco Bellinazzo

ROMA

■ Le province campane possono individuare le zone idonee a localizzare gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

La Corte costituzionale - sentenza n. 314 depositata ieri - ha respinto infatti la censura del governo sulla legittimità della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge della Campania n. 4 del 2008 che, sostituendo l'articolo 8 della legge regionale n. 4/07 (norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), ha previsto questa doppia competenza. Non c'è contrasto, quindi, con l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, che, alla lettera d), con riguardo alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti, consente alle province la sola individuazione delle zone "non idonee" a ospitarli, ma non anche delle zone "idonee". «La disciplina regionale - spiega la Corte - risponde a esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei

COMPETENZA AMPIA

Spetta agli enti territoriali individuare le zone idonee e quelle no per localizzare gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale».

Sono invece cadute sotto la scure della Consulta altre due disposizioni della legge campana n. 4/08. In primo luogo, la lettera e) dell'articolo 1, comma 1, in base alla quale il piano regionale di gestione dei rifiuti non deve più contenere «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani». Mentre, ad avviso dei giudici costituzionali, è «imprescindibile» che sia definito questo livello regionale nella pianificazione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In secon-

do luogo, la Corte ha bocciato la lettera m) dello stesso articolo 1, comma 1, della legge della Campania che prevede come unica modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da parte della provincia, quella dell'affidamento a un soggetto a totale o prevalente capitale pubblico. La Consulta ha ritenuto infatti questa disposizione lesiva, tra l'altro, delle regole comunitarie della concorrenza.

Restando nel contesto ambientale, la Corte ha dichiarato (con la sentenza n. 315) l'illegittimità dell'articolo 15, commi 3 e 6, e dell'articolo 16, commi 1, 4, 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, perché violano le competenze statali in una serie di ambiti (dal trasporto di rifiuti agli impianti di riscaldamento) e, per le stesse ragioni, dell'articolo 18, comma 1, della legge del Veneto n. 4/08 sulle «Zps» (zone di protezione speciale).